



**Università
degli Studi
di Palermo**

RASSEGNA NORMATIVA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023

dott.ssa Daniela Vassiliadis
dott. Francesco Cannarozzo

1. NORMATIVA

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 1 DICEMBRE 2023, N. 176 - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (**GU Serie Generale n. 283 del 04-12-2023**).

“DECRETO ANTICIPI” - TESTO DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 15 DICEMBRE 2023, N. 191 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (**GU Serie Generale n. 293 del 16-12-2023**).

“DECRETO SALVA SUPERBONUS” - DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2023, N. 212 - Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il decreto-legge, composto da 4 articoli, si pone l'obiettivo di “sanare” i cantieri non terminati entro il 31 dicembre 2023 e contestualmente quello di dettare le linee guida per i bonus edilizi a partire dal 1° gennaio 2024.

Relativamente agli interventi non terminati entro il 2023, l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge prevede una “clausola di salvaguardia”.

È stato infatti stabilito che, laddove il contribuente abbia esercitato l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione ad uno o più “SAL” (Stato Avanzamento Lavori), la detrazione riconosciuta (110% o 90%) non sarà oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate se gli interventi non verranno ultimati, anche nel caso in cui ciò comporti, relativamente agli obiettivi di efficienza energetica, il mancato conseguimento del miglioramento di due classi energetiche. Rimane comunque in capo all'Agenzia il potere di controllo per l'eventuale utilizzo irregolare (o superiore rispetto a quanto spettante) dei crediti di imposta.

Il Superbonus rimarrà al 110% fino al 31 dicembre 2025 solo nei seguenti casi previsti dal comma 8-*ter* dell'art. 119 del decreto-legge n. 34/2020: interventi effettuati nei comuni dei territori



colpiti da eventi sismici, successivi al 1 aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; interventi effettuati dai soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali o che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

La detrazione Superbonus, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, spetterà invece nella misura del 70% a condomini, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari, onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Nonostante l'aliquota Superbonus del 70% spetti a tutti i condòmini, a prescindere dal loro reddito, l'art. 1 commi 2 e 3 del DL 212/2023 tutela i soggetti con reddito di riferimento inferiore a 15 mila euro. Tali soggetti, infatti, potranno richiedere un contributo sulle spese per interventi edilizi che sosterranno dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, purché per gli stessi siano stati già presentati uno o due SAL con percentuale di completamento non inferiore al 60% (**GU Serie Generale n. 302 del 29-12-2023**).

“DECRETO MILLEPROROGHE” - DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Tra gli interventi più importanti contenuti nel testo del decreto-legge è presente il rinvio per il 2024 dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per le spese sanitarie. A prevedere il prolungamento del divieto di fatturazione elettronica per i medici e gli altri operatori sanitari è il comma 3 dell'articolo 3, relativo alla “Proroga di termini in materia economica e finanziaria”. Dal 2024 anche le partite IVA dovranno adempiere agli obblighi di fatturazione elettronica tramite SDI, il sistema di interscambio, mentre le prestazioni sanitarie saranno ancora escluse.

Oltre al rinvio relativo alla fatturazione elettronica per medici e operatori sanitari, sono diverse le altre misure fiscali inserite nel decreto approvato dal Governo, il cui testo è in vigore dallo scorso 31 dicembre 2023.

Sono prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024. Alla misura si affianca il rinvio dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 relativo alle scadenze dei contratti di locazione passiva stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Previsto poi l'intervento in favore di determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci: nel rispetto dei requisiti stabiliti, tali cooperative potranno continuare



a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza dover rispettare gli obblighi di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.

Per il 2024 viene previsto l'utilizzo temporaneo di segretari comunali e provinciali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Entro lo stesso termine del 31 dicembre è prevista la possibilità di assunzione a tempo indeterminato nel comparto della sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Viene prorogato al 30 giugno 2026 la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo e la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Viene prorogato al 30 giugno 2024, il termine per l'autorizzazione al Ministero della cultura ad assumere fino a 750 unità di personale, con scorrimento della graduatoria del precedente concorso pubblico.

In materia di salute viene prevista la proroga, fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023, del termine per approvare il bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati potranno assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale (**GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2023**).

“LEGGE DI BILANCIO 2024” - LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 - Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2024 che era stata approvata definitivamente dalla Camera nella seduta del 29 dicembre 2023 con 200 voti favorevoli e 112 contrari.

In sintesi, alcune delle misure contenute nel testo.

- ❖ Il comma 63 prevede un aumento della **tassazione sugli affitti brevi o turistici**, per chi ha optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%. Pertanto, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l'aliquota del 26%. L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.



- ❖ Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l'incremento del **bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati** è elevato a 2.100 euro (comma 177).
- ❖ Nel testo si legge che, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle **lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile (commi 180-182). L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
- ❖ Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti**, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli) (commi 16-17).
- ❖ La misura del **canone di abbonamento alla televisione per uso privato** è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024 (**GU n. 303 del 30-12-2023 - suppl. ordinario n. 40**).



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 20 NOVEMBRE 2023, N. 298 - Procedure per l'affidamento *ex art.* 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, in condivisione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, una circolare interpretativa dell'articolo 50 del nuovo Codice degli Appalti riguardante le procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture.

“Si ribadisce che le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”.

La circolare con la quale il MIT interviene sulle procedure sottosoglia (affidamenti diretti e procedura negoziata senza bando), innovando rispetto a quanto affermato col nuovo Codice degli Appalti, indicando che bisogna tenere conto non solo del principio di risultato, ma anche degli altri principi del Codice, tra cui innanzitutto quello di trasparenza. È quindi fatta salva la possibilità per le Stazioni Appaltanti di ricorrere a procedure selettive pubbliche e pubblicazione dei bandi, e che tutto va interpretato sulla base dei principi dell'UE, che sono appunto quelli della concorrenza (**GU Serie Generale n. 274 del 23-11-2023**).

“DECRETO SUD” - TESTO DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 2023, N. 124 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 13 NOVEMBRE 2023, N. 162 - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (**GU Serie Generale n. 268 del 16-11-2023**)

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 15 NOVEMBRE 2023, N. 525 - Provvedimento di ordine volto all'attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza.

È illegittima la pubblicazione sul sito web del Comune dei codici ID al posto dei nominativi di coloro che risultano vincitori dalla graduatoria finale di un concorso.



INPS - MESSAGGIO 6 NOVEMBRE 2023, N. 3884 - Il documento fornisce una disamina delle normative 2023 relative alla erogazione dei *fringe benefit* per i lavoratori dipendenti e l'eventuale impatto sui contributi previdenziali.

In particolare, l'Istituto interviene sull'aumento della soglia dei fringe benefit, come individuati dal comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, previsto: in capo ai lavoratori con figli a carico, di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, per tutti i lavoratori con il cd. "bonus carburante", previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023. Per quest'ultima agevolazione si ricorda che il beneficio è esclusivamente di natura fiscale e non contributiva.



2. GIURISPRUDENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. III - SENTENZA 14 DICEMBRE 2023 - La Corte di giustizia UE ha dichiarato che:

1) gli artt. 24 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, devono essere interpretati nel senso che una divulgazione non autorizzata di dati personali o un accesso non autorizzato a tali dati da parte di terzi, ai sensi dell'art. 4, punto 10, di tale regolamento, non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che le misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento in questione non siano “adeguate”, ai sensi di tali artt. 24 e 32;

2) l'art. 32 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento ai sensi di tale articolo dev'essere valutata dai giudici nazionali in concreto, tenendo conto dei rischi connessi al trattamento di cui trattasi e valutando se la natura, il contenuto e l'attuazione di tali misure siano adeguati a tali rischi;

3) il principio di responsabilità del titolare del trattamento, enunciato all'art. 5, § 2, del regolamento 2016/679 e concretizzato all'art. 24 di quest'ultimo, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento fondata sull'art. 82 di tale regolamento, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l'onere di dimostrare l'adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell'art. 32 di detto regolamento;

4) l'art. 32 del regolamento 2016/679 e il principio di effettività del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza che il titolare del trattamento ha attuato ai sensi di tale articolo, una perizia giudiziaria non può costituire un mezzo di prova sistematicamente necessario e sufficiente;

5) l'art. 82, § 3, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell'art. 82, §§ 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di “terzi”, ai sensi dell'art. 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile;

6) l'art. 82, § 1, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito



di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un “danno immateriale”, ai sensi di tale disposizione.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 11 DICEMBRE 2023, N. 10675 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, a mente dell'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è legittimo il provvedimento che dispone la revoca dell'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico il quale abbia omesso di comunicare alla stazione appaltante l'intervenuta stipulazione (non autorizzata) di un contratto di subappalto (nel caso di specie, riguardante un appalto di servizi, l'aggiudicataria aveva affidato ad altra impresa l'esecuzione dell'attività di intermediazione nella gestione dei rifiuti).

CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. X - SENTENZA 7 DICEMBRE 2023 - La Corte di giustizia UE ha dichiarato che:

1) l'art. 72, §§ 1, lett. e), e 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, dev'essere interpretato nel senso che, al fine di qualificare una modifica di un contratto di appalto pubblico come “sostanziale”, ai sensi di tale disposizione, le parti del contratto non devono aver firmato un accordo scritto avente ad oggetto tale modifica, dato che una volontà comune di procedere alla modifica di cui trattasi può altresì essere dedotta, in particolare, da altri elementi scritti provenienti da tali parti;

2) l'art. 72, § 1, lett. c), i), della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2017/2365, dev'essere interpretato nel senso che la diligenza di cui deve aver dato prova l'amministrazione aggiudicatrice per potersi avvalere di tale disposizione richiede segnatamente che quest'ultima abbia preso in considerazione, nella preparazione dell'appalto pubblico interessato, i rischi di superamento del termine di esecuzione di tale appalto dovuti a cause di sospensione prevedibili, come le condizioni meteorologiche abituali nonché i divieti regolamentari di esecuzione di lavori pubblicati in anticipo e applicabili per un periodo compreso nel periodo di esecuzione di detto appalto, dato che tali condizioni meteorologiche e divieti regolamentari non possono giustificare, qualora non siano stati previsti nei documenti che disciplinano la procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico, l'esecuzione dei lavori oltre il termine fissato in tali documenti nonché nel contratto iniziale di appalto pubblico.



T.A.R. MARCHE (ANCONA), SEZ. II - SENTENZA 6 DICEMBRE 2023, N. 801 - L'art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), là dove stabilisce che il “diritto di accesso è escluso [...] nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”, dev'essere interpretato nel senso che detta esclusione opera solo fintantoché pende il procedimento tributario, e non anche dopo la conclusione dello stesso; sicché il contribuente ha diritto di prendere visione ed estrarre copia delle altrui dichiarazioni fiscali la conoscenza delle quali sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, salvo che esse attengano a un procedimento tributario pendente.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 4 DICEMBRE 2023, N. 10452 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è illegittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che, in sede di soccorso istruttorio, abbia erroneamente fornito alla stazione appaltante documentazione diversa da quella richiesta, qualora si versi in ipotesi di errore innocuo, non essendo tale condotta equiparabile a inerzia del concorrente.

T.A.R. CAMPANIA (SALERNO), SEZ. I - SENTENZA 1 DICEMBRE 2023, N. 2856 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) è illegittimo - per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione *ex art. 83, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50* (Codice dei contratti pubblici) - il provvedimento della stazione appaltante che esclude dalla gara un operatore economico a motivo della mancanza, in capo a esso, di un requisito minimo, ove questo non sia espressamente previsto dalla *lex specialis*; 2) allorquando la disciplina di gara si presti a interpretazioni diverse, occorre privilegiare quella che consente la partecipazione del maggior numero di concorrenti, in nome del principio del *favor participationis* e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.



Università degli Studi di Palermo

Servizio Speciale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Privacy e Regolamenti di Ateneo

Responsabile Avv. Maurizio Faraci